SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 4 dicembre 2017 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della difesa

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 2017.

Riparto del contributo di 75 milioni di euro, per l'anno 2017, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 che detta, per le regioni a statuto ordinario, disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Visto in particolare l'art. 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede il riordino delle funzioni non fondamentali delle province;

Viste le leggi regionali di riordino delle funzioni non fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto l'art. 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il quale prevede che «ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che, alla predetta data, già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata»;

Visto l'art. 8 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo cui «sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7)»;

Considerato che nel suddetto stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca è iscritto, per l'esercizio finanziario 2017, il Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, con lo stanziamento di 75 milioni di euro e che a detto riparto si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

Ritenuto di dover procedere al riparto del contributo in base ad un criterio di ponderazione che tenga conto, nella misura del 30 per cento, della spesa storica sostenuta dalle province per l'esercizio delle suddette funzioni nel periodo 2012 - 2014 e, nella misura del 70 per cento, del numero degli alunni con disabilità delle scuole secondarie superiori;

Considerata la spesa media sostenuta dalle province nel triennio 2012 - 2014 per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. 00024132 del 9 agosto 2017, con la quale sono stati individuati gli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2016/2017, distinti per grado di istruzione e per provincia o città metropolitana;

Considerato che gli alunni delle province di Monza Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, risultano ancora assegnati nella nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province originarie di Milano, Ascoli Piceno e Bari, e che pertanto il riparto fra le suddette province e città metropolitane avviene, come per l'anno precedente, in base ai dati Istat relativi alle rispettive popolazioni scolastiche degli studenti con disabilità;

Considerato che, nella seduta della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017, l'ANCI ha espresso l'intesa, l'UPI ha espresso la mancata intesa, ritenendo comunque prioritario procedere all'assegnazione e le regioni pur condividendo, a maggioranza, la proposta di riparto presentata dal Governo, hanno espresso la mancata intesa senza l'applicazione della decorrenza dei termini;
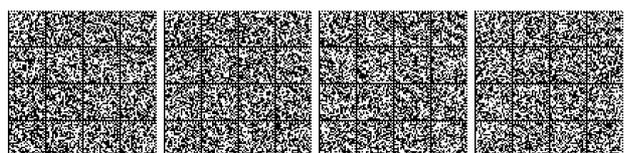
Considerato, altresì, che il Governo, nella medesima seduta della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017, preso atto della mancata intesa ai sensi dell'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha fatto proprio l'invito alla non applicazione della decorrenza dei termini;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ove si prevede che «Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata»;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ove si prevede che «In caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2017 di cui al «Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ripartito secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è erogato a favore delle regioni a statuto ordinario che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano effettivamente le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale contributo, da considerarsi integrativo rispetto alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti alle funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane, è ripartito nella misura del 70 per cento in proporzione alla presenza degli alunni disabili, limitatamente alle scuole secondarie superiori presenti in ciascuna provincia nell'anno scolastico 2014/2015 e del 30 per cento in proporzione alla spesa media storica sostenuta dalle province per l'esercizio delle suddette funzioni nel triennio 2012 - 2014, come da allegato *A)*, che forma parte integrante del presente provvedimento.

2. Qualora le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali siano svolte, a seguito di specifiche disposizioni legislative regionali, da soggetti diversi dalle province e dalle città metropolitane, la quota del contributo è attribuita alla regione che stabilirà le modalità di riparto tra gli enti territoriali interessati.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2017

Il Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dell'interno
MINNITI

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2169

ALLEGATO *A*
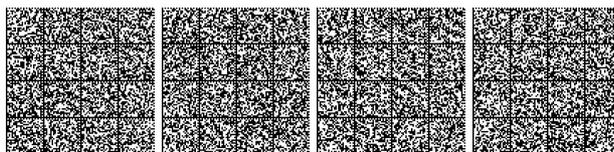
Regione	Provincia	30% spesa media	70% spesa su n. alunni	Totale
Abruzzo	Chieti	397.717,75	632.078,75	1.029.796,50
Abruzzo	L'Aquila	131.802,35	487.027,24	618.829,59
Abruzzo	Pescara	250.158,17	496.633,30	746.791,48
Abruzzo	Teramo	345.683,22	427.469,67	773.152,89
Totale Abruzzo		**1.125.361,50**	**2.043.208,97**	**3.168.570,47**
Basilicata	Matera	34.821,76	176.751,50	211.573,26
Basilicata	Potenza	67.344,20	433.233,31	500.577,50
Totale Basilicata		**102.165,95**	**609.984,81**	**712.150,77**
Calabria	Catanzaro	18.352,32	277.615,14	295.967,45
Calabria	Cosenza	102.825,04	752.154,50	854.979,54
Calabria	Crotone	33.738,64	109.509,08	143.247,72
Calabria	Reggio di Calabria	277.544,08	806.909,04	1.084.453,12
Calabria	Vibo Valentia	17.095,13	156.578,78	173.673,91
Totale Calabria		**449.555,19**	**2.102.766,55**	**2.552.321,74**
Campania	Avellino	232.107,69	429.390,88	661.498,58
Campania	Benevento	36.517,15	373.675,74	410.192,89
Campania	Caserta	229.324,88	1.220.930,23	1.450.255,11
Campania	Napoli	1.020.010,95	3.844.345,23	4.864.356,18
Campania	Salerno	218.653,83	932.748,43	1.151.402,26
Totale Campania		**1.736.614,51**	**6.801.090,52**	**8.537.705,03**
Emilia-Romagna	Bologna	-	983.660,55	983.660,55
Emilia-Romagna	Ferrara	10.963,52	426.509,07	437.472,59
Emilia-Romagna	Forlì	20.459,86	267.048,47	287.508,33
Emilia-Romagna	Modena	-	881.836,31	881.836,31
Emilia-Romagna	Parma	9.145,67	510.081,79	519.227,46
Emilia-Romagna	Piacenza	-	302.590,89	302.590,89
Emilia-Romagna	Ravenna	37.686,80	355.424,22	393.111,02
Emilia-Romagna	Reggio Emilia	52.594,18	600.378,75	652.972,94
Emilia-Romagna	Rimini	91.998,64	340.054,53	432.053,17
Totale Emilia Romagna		**222.848,68**	**4.667.584,58**	**4.890.433,26**
Lazio	Frosinone	274.897,38	640.724,21	915.621,58
Lazio	Latina	317.672,39	716.612,08	1.034.284,47
Lazio	Rieti	175.424,93	175.790,90	351.215,83
Lazio	Roma	3.885.257,32	3.951.933,11	7.837.190,42
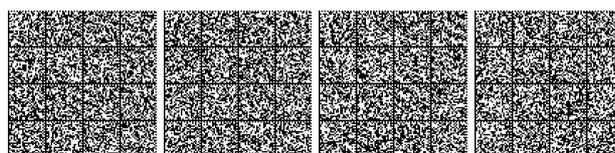
Lazio	Viterbo	98.128,73	314.118,16	412.246,90
Totale Lazio		**4.751.380,75**	**5.799.178,45**	**10.550.559,20**
Liguria	Genova	314.608,99	1.006.715,09	1.321.324,08
Liguria	Imperia	49.897,14	202.687,87	252.585,00
Liguria	La Spezia	66.792,39	190.199,99	256.992,38
Liguria	Savona	129.991,08	329.487,86	459.478,94
Totale Liguria		**561.289,59**	**1.729.090,81**	**2.290.380,40**
Lombardia	Bergamo	567.853,59	780.972,68	1.348.826,27
Lombardia	Brescia	1.680.255,60	950.039,34	2.630.294,93
Lombardia	Como	286.940,22	495.672,70	782.612,92
Lombardia	Cremona	198.838,64	474.539,37	673.378,00
Lombardia	Lecco	160.248,35	173.869,69	334.118,04
Lombardia	Lodi	90.850,75	159.460,60	250.311,35
Lombardia	Mantova	151.143,92	403.454,52	554.598,44
Lombardia	Milano	1.407.169,24	2.531.105,38	3.938.274,61
Lombardia	Monza e Brianza	622.992,25	702.294,43	1.325.286,69
Lombardia	Pavia	133.434,49	388.084,83	521.519,32
Lombardia	Sondrio	132.716,97	182.515,14	315.232,11
Lombardia	Varese	448.562,90	571.560,57	1.020.123,48
Totale Lombardia		**5.881.006,92**	**7.813.569,25**	**13.694.576,17**
Marche	Ancona	22.706,05	628.236,33	650.942,37
Marche	Ascoli Piceno	41.069,24	299.429,64	340.498,88
Marche	Fermo	28.846,76	183.755,18	212.601,95
Marche	Macerata	29.817,80	406.336,34	436.154,14
Marche	Pesaro-Urbino	98.869,54	408.257,55	507.127,09
Totale Marche		**221.309,39**	**1.926.015,04**	**2.147.324,43**
Molise	Campobasso	51.210,24	333.330,28	384.540,52
Molise	Isernia	35.924,36	77.809,09	113.733,45
Totale Molise		**87.134,60**	**411.139,37**	**498.273,97**
Piemonte	Alessandria	108.390,67	225.742,41	334.133,08
Piemonte	Asti	157.513,35	243.993,93	401.507,28
Piemonte	Biella	92.002,44	234.387,87	326.390,30
Piemonte	Cuneo	316.441,01	656.093,90	972.534,91
Piemonte	Novara	282.173,84	425.548,46	707.722,30
Piemonte	Torino	1.118.005,34	1.825.151,41	2.943.156,75
Piemonte	Verbania	21.733,24	263.206,05	284.939,28
Piemonte	Vercelli	130.134,53	295.866,65	426.001,18
Totale Piemonte		**2.226.394,41**	**4.169.990,67**	**6.396.385,08**
Puglia	Bari	1.034.350,84	1.515.216,49	2.549.567,33
Puglia	Barletta Andria Trani	240.535,84	448.262,18	688.798,02
Puglia	Brindisi	288.825,12	550.427,24	839.252,36
Puglia	Foggia	117.592,51	1.186.348,42	1.303.940,92

Puglia	**Lecce**	311.197,71	884.718,13	1.195.915,84
Puglia	**Taranto**	79.713,42	707.006,02	786.719,44
Totale Puglia		**2.072.215,43**	**5.291.978,48**	**7.364.193,91**
Toscana	**Arezzo**	46.346,19	407.296,95	453.643,14
Toscana	**Firenze**	42.644,21	1.103.736,30	1.146.380,51
Toscana	**Grosseto**	35.420,88	234.387,87	269.808,74
Toscana	**Livorno**	33.228,07	276.654,53	309.882,60
Toscana	**Lucca**	-	435.154,52	435.154,52
Toscana	**Massa-Carrara**	12.650,31	232.466,65	245.116,97
Toscana	**Pisa**	3.740,19	449.563,61	453.303,80
Toscana	**Pistoia**	63.723,93	519.687,85	583.411,78
Toscana	**Prato**	-	300.669,68	300.669,68
Toscana	**Siena**	47.743,29	328.527,25	376.270,55
Totale Toscana		**285.497,08**	**4.288.145,21**	**4.573.642,28**
Umbria	**Perugia**	-	869.348,43	869.348,43
Umbria	**Terni**	-	237.269,68	237.269,68
Totale Umbria		**-**	**1.106.618,12**	**1.106.618,12**
Veneto	**Belluno**	83.871,58	232.466,65	316.338,23
Veneto	**Padova**	444.053,07	545.624,21	989.677,28
Veneto	**Rovigo**	212.335,00	239.190,90	451.525,90
Veneto	**Treviso**	448.462,97	595.575,72	1.044.038,69
Veneto	**Venezia**	540.898,55	611.906,03	1.152.804,58
Veneto	**Verona**	575.179,38	728.139,35	1.303.318,74
Veneto	**Vicenza**	472.425,19	786.736,32	1.259.161,51
Totale Veneto		**2.777.225,74**	**3.739.639,18**	**6.516.864,92**
Totale R.S.O.		**22.500.000,00**	**52.500.000,00**	**75.000.000,00**

17A08113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Vistarino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Vistarino (Pavia);

Considerato altresì che, in data 13 ottobre 2017, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
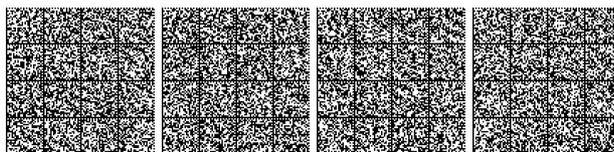
Decreta:

Il consiglio comunale di Vistarino (Pavia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 novembre 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vistarino (Pavia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettoriali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Carlo Capelli.

Il citato amministratore, in data 13 ottobre 2017, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiente che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vistarino (Pavia).

Roma, 8 novembre 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A08106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Sarsina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Sarsina (Forlì-Cesena);

Considerato altresì che, in data 24 ottobre 2017, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sarsina (Forlì-Cesena) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 novembre 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sarsina (Forlì-Cesena) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Luigino Mengaccini.

Il citato amministratore, in data 24 ottobre 2017, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sarsina (Forlì-Cesena).

Roma, 8 novembre 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A08107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Oria e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Oria (Brindisi) non è riuscito a provvedere all'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale per l'esercizio finanziario del 2016, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Visto l'art. 18 comma 3-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017 n. 96 che ha fissato al 31 luglio 2017 il termine per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale di cui all'art. 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo all'esercizio 2016, stabilendo che il mancato rispetto di tale termine comporta l'applicazione della procedura di cui all'art. 141, comma 2, dello stesso decreto legislativo;

Considerato che, in applicazione dell'art. 227, comma 2-*bis*, il prefetto di Brindisi ha avviato la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale;

Ritenuto che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del citato decreto legislativo;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Oria (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Pasqua Erminia Cicoria è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 novembre 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Oria (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, non ha provveduto, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale per l'esercizio finanziario 2016.

L'art. 18 comma 3-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, ha fissato al 31 luglio 2017 il termine per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale di cui all'art. 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilendo che il mancato rispetto di tale termine per l'adozione dei predetti documenti contabili, comporta l'applicazione della procedura di cui all'art. 141, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Il prefetto di Brindisi, con provvedimento del 13 settembre 2017, ha diffidato il consiglio comunale ad approvare i citati documenti contabili entro e non oltre il 3 ottobre 2017.

Decorso infruttuosamente tale termine assegnato il prefetto di Brindisi, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 19 ottobre 2017.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione dei sopracitati documenti contabili, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Oria (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Pasqua Erminia Cicoria, in servizio presso la Prefettura di Brindisi.

Roma, 10 novembre 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A08105

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 21 novembre 2017.

Designazione di 9 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di 5 ZSC della regione biogeografica continentale e di una ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)»,
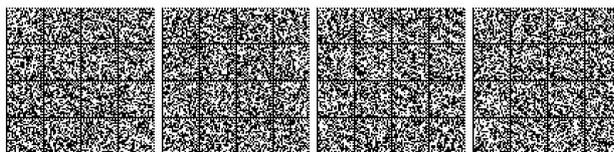
pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2016/2332/UE);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (2016/2334/UE);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2016/2328/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 11035 del 25 maggio 2017 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 «Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità» e s.m.i. che dà applicazione ai disposti comunitari e nazionali per quanto concerne la costituzione della Rete Natura 2000 in Piemonte;

Viste le «Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte», approvate con le deliberazioni della Giunta regionale del 7 aprile 2014 n. 54-7409, modificata con deliberazione del 29 settembre 2014 n. 22-368, del 18 gennaio 2016 n. 17-2814 e del 29 febbraio 2016 n. 24-2976, che recepiscono quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Rete Natura 2000 e costituiscono, tra l'altro, il quadro di riferimento per la redazione di misure sito-specifiche e della componente normativo-regolamentare di piani di gestione, laddove necessari;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del Piemonte, elencate nella tabella di cui all'art. 1, comma 1, 2 e 3 del presente decreto, con le quali sono stati approvate le misure di conservazione, relativi ai siti di interesse comunitario della regione biogeografica alpina, continentale e mediterranea;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo del Parco nazionale della Val Grande n. 11 del 24 febbraio 2017, con cui sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione del SIC IT1140011Val Grande ricadente nel territorio del parco;

Vista la nota prot. 133/9-1 del 13 luglio 2017 del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare carabinieri - Ufficio della biodiversità, relativa alle riserve naturali dello Stato, con la quale si adottano, per la porzione del SIC ricadente nel territorio delle riserve amministrate dal suddetto ufficio, le misure di conservazione di cui alla delibera del Consiglio direttivo del Parco nazionale della Val Grande n. 11 del 24 febbraio 2017, e si da atto dell'impegno ad integrarle negli strumenti di regolamentazione e pianificazione;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Piemonte, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare, l'allineamento fra dette misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della regione entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerata inoltre la necessità di dare evidenza alla correlazione tra le sopra citate misure e gli obiettivi di conservazione delle ZSC designate;
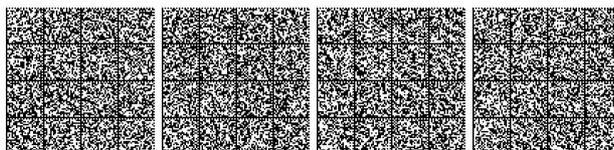
Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 15 siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Piemonte con lettera a firma presidente della Giunta regionale del Piemonte prot. n. 19831 PRE del 3 ottobre 2017,

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i seguenti 9 siti insistenti nel territorio della Regione Piemonte, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione delle misure di conservazione
C	IT1110006	Orsiera Rocciavré	10956	DGR 7-4703 2017
B	IT1110010	Gran Bosco di Salbertrand	3712	
B	IT1110030	Oasi xerotermiche della Val di Susa-Orrido di Chianocco	1250	
B	IT1110039	Rocciamelone	1966	DGR 7-4703 2017
B	IT1140004	Alta Val Formazza	5744	
C	IT1140011	Val Grande	11855	DCD 11 2017
C	IT1140016	Alpi Veglia e Devero - Monte Giove	15119	DGR 21-4635 2017
C	IT1160056	Alpi Marittime	33672	
C	IT1160057	Alte Valli Pesio e Tanaro	11278	

2. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale i seguenti 5 siti insistenti nel territorio della Regione Piemonte, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione delle misure di conservazione
C	IT1110020	Lago di Viverone	926	DGR 21-4635 2017
C	IT1110036	Lago di Candia	335	DGR 6-4745 2017
C	IT1120010	Lame del Sesia e Isolone di Oldenico	934	DGR 7-4703 2017
B	IT1130004	Lago di Bertignano (Viverone) e stagno presso la strada per Roppolo	26	DGR 21-4635 2017
B	IT1180009	Strette della Val Borbera	1665	DGR 6-4745 2017

3. È designato quale Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea il seguente sito insistente nel territorio della Regione Piemonte, già proposto alla Commissione europea quale Sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione delle misure di conservazione
C	IT1180026	Capanne di Marcarolo	9549	DGR 6-4745 2017
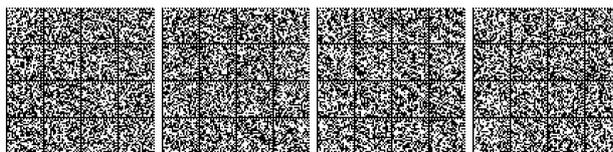
4. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui ai commi 1, 2 e 3 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 11035 del 25 maggio 2017. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli adottati con gli atti riportati nelle tabelle di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, oltre quelli di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 7 aprile 2014 n. 54-7409 e successive modifiche ed integrazioni, già operativi.

2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi. Per la ZSC e per le sue porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1, integrano le misure di salvaguardia e gli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede all'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000. La regione provvede altresì ad assicurare l'evidenza della correlazione tra le sopra citate misure e gli obiettivi di conservazione delle ZSC designate. Per le parti della ZSC ricadente all'interno del territorio delle aree naturali protette di rilievo nazionale, tale allineamento sarà assicurato in accordo con gli enti gestori.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Piemonte. Per le parti di ZSC ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale le integrazioni e le modifiche sono adottate dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Piemonte, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

2. Per la ZSC o per le sue porzioni ricadenti all'interno di aree protette di rilievo nazionale la gestione rimane affidata agli enti gestori di queste ultime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2017

Il Ministro: GALLETTI

17A08148

DECRETO 23 novembre 2017.

Proroga delle attività della commissione scientifica CITES.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'art. 1, comma 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente il compito di promuovere e curare l'adempimento di convenzioni internazionali concernenti l'ambiente ed il patrimonio naturale;

Vista la legge 19 dicembre 1975, n. 874, concernente la «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione» firmata a Washington il 3 marzo 1973;

Considerato che l'articolo IX, comma 1 della citata Convenzione di Washington prevede la designazione di un'autorità scientifica nazionale;

Visto l'art. 4, comma 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, così come modificato dall'art. 3, comma 1 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, e poi così sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275,
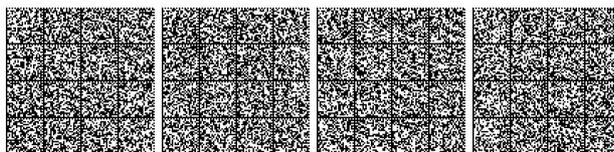
che affida al Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, della commissione scientifica per l'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973;

Visto l'art. 12-*bis*, comma 1 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, concernente la composizione della citata commissione scientifica;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare 27 aprile 1993, recante l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente della commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;

Vista la risoluzione 10.3 adottata dalla X Conferenza degli Stati parte della Convenzione di Washington, tenutasi in Harare (Zimbabwe) nel 1997, che definisce i compiti ed il ruolo dell'autorità scientifica dei singoli Stati contraenti la sopra citata Convenzione;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Visto il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Visto l'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che prevede che il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Rilevata la necessità di procedere ad una revisione del decreto costitutivo della commissione scientifica CITES in riferimento alle nuove disposizioni normative in vigore, con particolare riferimento al riordino del Corpo forestale dello Stato di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

Considerato che nelle more della definizione del nuovo decreto è necessario assicurare la continuità amministrativa dell'attività della commissione scientifica al fine di garantire l'attuazione della citata Convenzione ed il rispetto degli obblighi internazionali da essa derivanti;

Visto l'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto ministeriale n. 211 dell'8 agosto 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 novembre 2014;

Visto il decreto ministeriale n. 269 del 13 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 18 dicembre 2014;

Visto il decreto ministeriale n. 307 del 19 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle more della revisione del decreto costitutivo della commissione scientifica CITES, le attività della commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, nominata con il decreto ministeriale prot. 211 dell'8 agosto 2014, e successivamente integrata con il decreto ministeriale n. 269 del 13 novembre 2014 e il decreto ministeriale n. 307 del 19 dicembre 2014, sono prorogate sino al 30 giugno 2018 e comunque non oltre la nomina della nuova commissione.

2. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione dell'Unione europea per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Roma, 23 novembre 2017

Il Ministro: GALLETTI

17A08185

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 novembre 2017.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 17 novembre 2017 dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2016, n. 108152, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Vista la nota n. 93881 del 16 novembre 2017 del Dipartimento del Tesoro Direzione II con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.A. che in data 17 no-

vembre 2017 sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150 e successive modifiche e integrazioni;
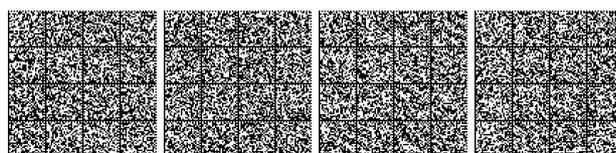
Vista la nota n. 94560 del 17 novembre 2017 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 17 novembre 2017 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 21 novembre 2017 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 22 dicembre 2016, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 5,75% 01.02.2002/01.02.2033 cod. IT0003256820 per l'importo nominale di euro 2.000.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 142,711 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

BTP 4,50% 01.08.2018 cod. IT0004361041 per nominali euro 686.447.000,00 al prezzo di euro 103,440;

BTP 3,50% 01.12.2018 cod. IT0004957574 per nominali euro 576.222.000,00 al prezzo di euro 104,018;

BTP 4,25% 01.02.2019 cod. IT0003493258 per nominali euro 439.518.000,00 al prezzo di euro 105,524;

BTP 2,50% 01.05.2019 cod. IT0004992308 per nominali euro 750.770.000,00 al prezzo di euro 104,070;

BTP€i 2,35% 15.09.2019 cod. IT0004380546 per nominali euro 248.905.000,00 al prezzo di euro 106,945.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 17 novembre 2017 (regolamento 21 novembre 2017), è la seguente:

Titolo emesso	Importo nominale in circolazione
BTP 5,75% 01.02.2002/01.02.2033 (IT0003256820)	20.761.000.000,00
Titoli riacquistati	
BTP 4,50% 01.02.2008/01.08.2018 (IT0004361041)	23.980.749.000,00
BTP 3,50% 02.09.2013/01.12.2018 (IT0004957574)	18.763.736.000,00
BTP 4,25% 01.02.2003/01.02.2019 (IT0003493258)	23.653.755.000,00
BTP 2,50% 03.02.2014/01.05.2019 (IT0004992308)	17.565.388.000,00
BTP€i 2,35% 15.03.2008/15.09.2019 (IT0004380546)	17.071.622.000,00 (*)

(*) al netto della rivalutazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A08178

DECRETO 27 novembre 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,05%, con godimento 4 luglio 2017 e scadenza 1° agosto 2027, undicesima e dodicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le ca-

ratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 novembre 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 46.914 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 28 giugno, 27 luglio, 28 agosto, 27 settembre e 26 ottobre 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,05% con godimento 4 luglio 2017 e scadenza 1° agosto 2027;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,05%, avente godimento 4 luglio 2017 e scadenza 1° agosto 2027. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,05%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 novembre 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 novembre 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° dicembre 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centoventidue giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° dicembre 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,05% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2018 al 2027, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2027, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A08207

DECRETO 27 novembre 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 aprile 2025, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2016;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 novembre 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 46.914 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 2017, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 aprile 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 aprile 2025, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato del-

lo 0,95%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.
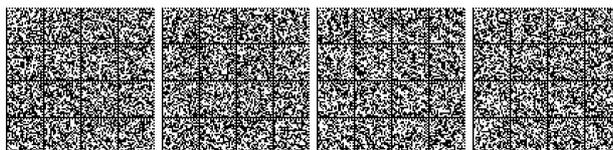
In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,342%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 novembre 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 novembre 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° dicembre 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quarantasette giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° dicembre 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,676% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2018 al 2025, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A08208

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 novembre 2017.

Diniego dell'abilitazione al «Laboratorio Ontico-Umanistico - Scuola di psicoterapia ontopsicologica» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in Psicologia o in Medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1 della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in Psicoterapia, ai sensi dell'art. 17, comma 96 della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5 del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui il «Laboratorio Ontico-Umanistico - Scuola di psicoterapia ontopsicologica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma — via Cosenza n. 7 — per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a quattordici unità e, per l'intero corso, a cinquantasei unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 28 settembre 2017, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento, rilevando che mancano ricerche metodologicamente forti, con particolare riferimento alla randomizzazione controllata, tali da mettere in evidenza come l'approccio terapeutico proposto abbia dimostrato la sua efficacia su un numero congruo di soggetti in maniera indipendente; mancano, conseguentemente, pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate con *peer-review*, essendo invece le pubblicazioni presentate, per un terzo comparse su una rivista italiana che è espressione dell'indirizzo dei proponenti, e per due terzi un insieme di contributi clinici e teorici che dimostrano come le evidenze cliniche siano limitate a casi singoli; l'ambito clinico di ricerca è estremamente limitato, essendo riferibile alla psicosomatica cardiologica e poco più; l'indirizzo proposto non dimostra un'accettabile diffusione fondata nella comunità scientifica nazionale ed internazionale;

Ritenuto che, per i motivi sopraindicati, l'istanza di riconoscimento del predetto Istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dal «Laboratorio Ontico-Umanistico - Scuola di psicoterapia ontopsicologica», con sede in Roma — via Cosenza n. 7 — per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2017

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

17A08102

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 ottobre 2017.

Differimento del termine di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento di contributi pubblici, ai sensi della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al PSRN 2014 - 2020 - misura 17.1 colture vegetali anno 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto l'art. 60, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 che prevede che siano ammissibili al FEASR solamente le spese sostenute per interventi decisi dall'autorità di gestione del relativo programma;

Visto l'art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni e provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di

tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) n. 809/2014 di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto l'accordo di partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) approvato dalla Commissione europea con decisione (C2015) 8312 del 20 novembre 2015, da ultimo modificato dalla decisione comunitaria dell'8 agosto 2017 C(2017) 6570, e cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nel quale, ai sensi dell'art. 65 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono stati individuati il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale quale autorità di gestione e AGEA quale organismo pagatore;

Vista in particolare la sottomisura 17.1 del PSRN riguardante l'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, di cui agli articoli 36 e 37 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni - Codice in materia di protezione di dati personali;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del MIPAAF e la definizione delle loro attribuzioni nonché dei relativi compiti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, del sopracitato decreto ministeriale 13 febbraio 2014, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare il capo III del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 riguardante la gestione del rischio in agricoltura;

Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, è individuata quale organismo pagatore e, in quanto tale, cura l'erogazione degli aiuti DG DISR - DISR 06 - prot. uscita n. 0031641 del 23 dicembre 2016 previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306 del 2013;

Visto il decreto n. 9618 del 28 aprile 2016 con il quale l'autorità di gestione del PSRN ha delegato all'organismo pagatore AGEA le funzioni connesse alla trattamento, gestione ed istruttoria delle domande di sostegno della sottomisura 17.1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2016, registrato dalla Corte dei conti il 7 settembre 2016, registrazione n. 2302, di conferimento dell'incarico di direttore generale della direzione generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;

Visto l'avviso pubblico approvato con decreto n. 10875 dell'11 maggio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, attraverso il quale l'autorità di gestione del PSRN ha definito le modalità per la presentazione, da parte degli agricoltori, di proposte per la concessione e pagamento di un contributo pubblico ai sensi della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 - misura 17.1 colture vegetali anno 2015;

Visto il decreto dell'autorità di gestione n. 24212 del 13 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2016, con il quale è stato modificato l'art. 9 dell'avviso pubblico approvato con decreto 11 maggio 2016 citato, ed è stato differito il termine per la presentazione delle domande di sostegno da 90 a 110 giorni a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al decreto 11 maggio 2016, ovvero entro 110 giorni dalla data di presentazione del PAI, qualora quest'ultima sia successiva alla pubblicazione dello stesso;
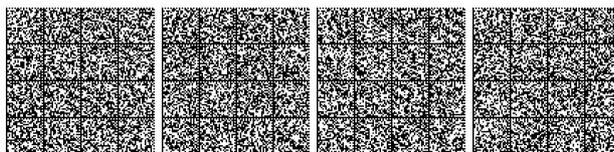
Visto il decreto dell'autorità di gestione n. 31641 del 23 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2017, con il quale sono stati modificati gli articoli 9 e 12 dell'avviso pubblico di cui ai decreti 11 maggio 2016 e 13 ottobre 2016 citati, e sono stati differiti i termini per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento rispettivamente al 30 giugno 2017 e al 30 settembre 2017;

Visto il decreto dell'autorità di gestione n. 18733 del 27 giugno 2017 con il quale, considerati i tempi impiegati per completare l'armonizzazione dei fascicoli degli organismi pagatori regionali con il fascicolo di coordinamento nazionale, sono stati ulteriormente differiti i termini per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento rispettivamente al 31 ottobre 2017 e al 31 gennaio 2018;

Considerata la revisione operata dall'Agenzia delle entrate ai codici fiscali relativi a cittadini nati in territori comunali oggetto di operazioni di fusione/accorpamento;

Tenuto conto che il Codice unico azienda agricola (CUAA), identificativo dei potenziali beneficiari, deriva direttamente dal codice fiscale del titolare dell'azienda e che la citata revisione operata dall'Agenzia delle entrate ha determinato, nel periodo tra la sottoscrizione delle polizze e la presentazione della domanda di sostegno, la variazione di alcuni CUUA;

Considerati i tempi necessari di aggiornamento del sistema per consentire la presentazione delle domande ai potenziali beneficiari ai quali per le motivazioni di cui sopra è stato variato il CUAA a seguito di variazione del codice fiscale;

Considerati i tempi necessari per espletare le procedure connesse alle domande di riesame di cui all'art. 11 dell'avviso pubblico approvato con decreto 11 maggio 2016 citato;

Ritenuto necessario, pertanto, differire il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento al 30 giugno 2018 per consentire la presentazione delle domande di pagamento a tutti i potenziali beneficiari interessati dalla predetta attività di riesame delle domande di sostegno;

Ritenuto altresì necessario provvedere alla modifica ed integrazione dell'art. 14, paragrafo 3 sulla cessione d'azienda, del citato avviso pubblico approvato con decreto 11 maggio 2016, per definire dettagliatamente le ipotesi di cessione per decesso dell'imprenditore agricolo, nonché l'ipotesi di cessione d'azienda avvenuta successivamente al termine di scadenza della copertura assicurativa;

Tenuto conto dei tempi necessari ai potenziali beneficiari per espletare le procedure previste dalla predetta modifica ed integrazione dell'art. 14, paragrafo 3 sulla cessione d'azienda;

Ritenuto necessario, pertanto, differire il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno al 31 dicembre 2017 e delle relative domande di pagamento al 30 giugno 2018, per i casi rientranti nella cessione d'azienda o che sono stati interessati dall'aggiornamento del CUAA per le motivazioni citate;

Tenuto conto che il predetto differimento dei termini di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento non produce effetti discriminatori nei confronti dei potenziali beneficiari;

Decreta:

Art. 1.

Differimento termine di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento - assicurazioni colture vegetali anno 2015 - PSRN 2014-2020 - sottomisura 17.1

I termini stabiliti all'art. 9 e all'art. 12 dell'avviso pubblico dell'11 maggio 2016 e successivo decreto 27 giugno 2017, citati nelle premesse, ai sensi della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 - misura 17.1 - colture vegetali, anno 2015, sono differiti come segue:

domande di sostegno interessate dalla procedura di cui all'art. 11 dell'avviso pubblico 11 maggio 2016: termine per la presentazione della domanda di pagamento: 30 giugno 2018;

nei casi di cui al successivo art. 2 del presente decreto e nei casi afferenti potenziali beneficiari ai quali è stato variato il CUAA:

termine per la presentazione delle domande di sostegno: 31 dicembre 2017;

termine per la presentazione delle domande di pagamento: 30 giugno 2018.

Art. 2.

Modifica art. 14, paragrafo 3, dell'avviso pubblico dell'11 maggio 2016 - sottomisura 17.1 - anno 2015

Il paragrafo 3 dell'art. 14 dell'avviso pubblico dell'11 maggio 2016, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

«3. CESSIONE DI AZIENDE.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) 809/2014, per cessione d'azienda si intende "la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate".

La cessione d'azienda nella sua totalità può avvenire:

A. entro il termine ultimo di scadenza della copertura assicurativa (o, se antecedente, la data in cui il prodotto non è più in campo) e dopo la presentazione della Manifestazione di Interesse, di cui all'art. 8, e/o domanda di sostegno. Il contributo per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

a) il cessionario provvede ad informare l'autorità competente dell'avvenuta cessione e a chiedere la concessione del sostegno allegando alla domanda oltre la documentazione probante l'avvenuta cessione, il PAI volturato e la presentazione di richiesta di subentro alla manifestazione di interesse, nonché, ove pertinente, alla domanda di sostegno;

b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso;

c) sono soddisfatte tutte le condizioni per la concessione del sostegno;
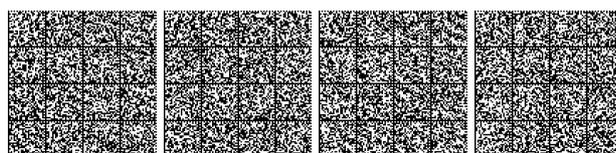
d) il cessionario ha volturato la contraenza della polizza/certificato ed ha pagato il premio assicurativo, nel caso di pagamento dovuto successivamente alla cessione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento (UE) n. 809/2014, successivamente alla comunicazione all'autorità competente della cessione dell'azienda e della presentazione della richiesta di sostegno da parte del cessionario:

i. tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della manifestazione di interesse e/o della domanda di sostegno sono conferiti al cessionario;

ii. tutte le operazioni necessarie per la concessione del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali;

iii. l'azienda ceduta è considerata, nel caso che il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente bando, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno di domanda in questione;

B. successivamente al termine di scadenza della copertura assicurativa e dopo la presentazione di una manifestazione di interesse. Il sostegno può essere erogato al cedente e nessun aiuto sarà dovuto al cessionario, qualora il cedente presenti:

a) domanda di sostegno, informando l'autorità competente dell'avvenuta cessione successivamente al termine di scadenza della copertura assicurativa e che nulla è dovuto al cessionario;

b) domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso;

c) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi sopra elencati di cui alla lettera *A)*, punti i., ii., iii., rimangono in capo al cedente;

C. successione «*mortis causa*».

Qualora un'azienda venga ceduta, a seguito di successione "*mortis causa*", in caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.

In caso di cessione d'azienda avvenuta successivamente alla manifestazione di interesse ma prima della presentazione della domanda di pagamento, l'erede beneficia del sostegno qualora: adempia agli obblighi previsti alla lettera *A)* punti *a)*, *b)*, *c)* e, se del caso, *d)*, di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati di cui alla lettera *A)*, punti i., ii., iii., permangono in capo all'erede. I controlli sugli atti amministrativi presentati dall'erede, tra cui la verifica dei requisiti di ammissibilità soggettivi ai sensi dell'art. 3, verranno svolti con riferimento ai requisiti dell'azienda del *decujus*.

In caso di cessione avvenuta dopo la presentazione della domanda di pagamento, l'erede provvede alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del *decujus* e percepire il relativo contributo.

Le modalità attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonché eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.».

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2017

Il direttore generale: GATTO

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 1-893

17A08104

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 novembre 2017.

Sostituzione del liquidatore della «C.F. Autotrasporti - in liquidazione», in Lanciano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «C.F. Autotrasporti - in liquidazione», con sede in Lanciano (Chieti), codice fiscale n. 02171840693, si è sciolta e posta in liquidazione il 3 febbraio 2014;

Visto il verbale di mancata revisione del 6 ottobre 2017, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore sig. Francesco Cicciomessere, deceduto;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Angelo D'Onofrio nato a Francavilla al Mare (Chieti) il 2 agosto 1952, codice fiscale DNFNGL52M02D763N, con studio in viale Marconi n. 373 - 65126 Pescara;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Angelo D'Onofrio, nato a Francavilla al Mare (Chieti) il 2 agosto 1952, codice fiscale DNFNGL52M-02D763N, con studio in Pescara, viale Marconi n. 373, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «C.F. Autotrasporti» con sede in Lanciano (Chieti), codice fiscale 02171840693, in sostituzione del sig. Francesco Cicciomessere deceduto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A08108

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Cipros»

Estratto determina AAM/PPA n. 1102 del 16 novembre 2017

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/1808.

Cambio nome: N1B/2017/1831.

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Cipros S.r.l. (codice fiscale 06142150488) con sede legale e domicilio fiscale in via del Carmine, 3 - 20121 Firenze.

Medicinale: ROSUVASTATINA CIPROS.

Confezioni:

A.I.C. n. 044690016 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 044690028 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 044690030 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 044690042 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL.

alla società: Gestipharm S.r.l. (codice fiscale 07768950631) con sede legale e domicilio fiscale in via Ferrante Imparato, 190 - 80146 Napoli.

Con variazione della denominazione del medicinale in ROSASTIN.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08067

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cetirizina Doc»

Estratto determina AAM/PPA n. 1103 del 16 novembre 2017

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/1787.

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l. (codice fiscale 01135800769) con sede legale e domicilio fiscale in via S.Rocco, 6, 85033 - Episcopia - Potenza (PZ).

Medicinale: CETIRIZINA DOC.

Confezioni:

A.I.C. n. 037654011 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili;

A.I.C. n. 037654023 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 037654035 - «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse divisibili in blister PVC-AL

alla società: Doc Generici S.r.l. (codice fiscale 11845960159) con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40, 20121 - Milano (MI).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08068

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ladip»

Estratto determina AAM/PPA n. 1104 del 16 novembre 2017

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/1531.

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Glaxosmithkline S.p.a. (codice fiscale 00212840235) con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2, 37135 - Verona.

Medicinale: LADIP.

Confezioni:

A.I.C. n. 028804033 - «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse divisibili;

A.I.C. n. 028804045 - «6 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

alla società: Istituto chimico internazionale dott. Giuseppe Rende s.r.l. (codice fiscale 00399680586) con sede legale e domicilio fiscale in via Salaria, 1240, 00138 - Roma.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08069

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dicetel»

Estratto determina AAM/PPA n. 1105 del 16 novembre 2017

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/2200

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Mylan Medical S.A.S. con sede legale e domicilio in 42, Rue Rouget De Lisle - 92150 Suresnes (Francia).

Medicinale DICETEL.

Confezioni:

A.I.C. n. 024314039 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 024314041 - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse,

alla società: BGP Products S.R.L. (codice fiscale 02789580590) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Giorgio Ribotta, 11 - 00144 Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08070

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel»

Estratto determina AAM/PPA n. 1106 del 16 novembre 2017

Codici pratica:

N1B/2017/32bis;

N1B/2017/253.

Descrizione del medicinale, attribuzione n. A.I.C. e autorizzazione variazioni.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VOLTAREN EMULGEL, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezione:

«1% gel» 1 tubo da 120 g con tappo applicatore;

A.I.C. n. 034548139 (base10) 10YBFC (base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Principio attivo: Diclofenac Dietilammonio.

È autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto (paragrafi 6.3, 6.4 e 6.5) e delle relative sezioni del foglio illustrativo (paragrafi 3 e 5).

Sono altresì autorizzate le Etichette ed il Mock up relativi alla nuova confezione «1% gel» 1 tubo da 120 g con tappo applicatore (A.I.C. n. 034548139).

I paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo, le etichette ed il Mock up, corretti ed approvati come sopraindicato, sono allegati alla presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.P.A. (codice fiscale 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio - Varese (VA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «Classe C bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
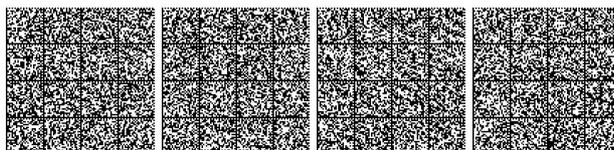
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

17A08071

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Teva Group».

Estratto determina AAM/PPA n. 1107 del 16 novembre 2017

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e modifica stampati (C.I.2.a).

Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO TEVA GROUP.

Numeri di procedura:

FI/H/0463/001/R/001;

FI/H/0463/001/IB/0025.

Sono autorizzate le seguenti variazioni: l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amoxicillina e Acido Clavulanico Teva Group» è rinnovata, con validità illimitata, nelle forme e confezioni autorizzate.

Viene autorizzata, altresì, la modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, vengono inoltre apportate modifiche minori al riassunto delle caratteristiche del prodotto, foglio illustrativo ed etichette che si adeguano al QRD template.

Con la presente si modificano gli standard terms delle confezioni autorizzate, di seguito indicate:

da A.I.C. confezione:

037526011 - «80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale» flacone da 35 ml;

037526023 - «80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale» flacone da 50 ml;

037526035 - «80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale» flacone da 60 ml;

037526047 - «80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale» flacone da 70 ml;

037526050 - «80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale» flacone da 75 ml;

037526062 - «80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale» flacone da 100 ml;

037526074 - «80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale» flacone da 140 ml;

a A.I.C. confezione:

037526011 - «80 mg/11,4 mg/ml polvere per sospensione orale» flacone da 35 ml;

037526023 - «80 mg/11,4 mg/ml polvere per sospensione orale» flacone da 50 ml;

037526035 - «80 mg/11,4 mg/ml polvere per sospensione orale» flacone da 60 ml;

037526047 - «80 mg/11,4 mg/ml polvere per sospensione orale» flacone da 70 ml;

037526050 - «80 mg/11,4 mg/ml polvere per sospensione orale» flacone da 75 ml;

037526062 - «80 mg/11,4 mg/ml polvere per sospensione orale» flacone da 100 ml;

037526074 - «80 mg/11,4 mg/ml polvere per sospensione orale» flacone da 140 ml.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in ULM, Graf-Arco Strasse 3, cap. D-89079, Germania (DE).

Gli stampati, corretti ed approvati, sono allegati alla determinazione di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determinazione di cui al presente estratto, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08072

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo S.A.L.F.»

Estratto determina AAM/PPA n. 1108 del 16 novembre 2017

Codice pratica: N1A/2017/1330BIS.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PARACETAMOLO S.A.L.F., in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

confezioni:

«10 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconi in PP DA 100 ml - A.I.C. n. «041495084 (base 10) 17LBKD (base 32);

«10 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 041495096 (base 10) 17LBKS (base 32).

Forma farmaceutica soluzione per infusione

Principio attivo: Paracetamolo.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico (codice fiscale 00226250165) con sede legale e domicilio fiscale in via Marconi, 2, 24069 - Cenate Sotto - Bergamo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa am-

ministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08073

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lipitor»

Estratto determina IP n. 630 del 14 novembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale LIPITOR 20 mg film coated tablets 28 film coated tablets dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione PL 39933/0002, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Programmi sanitari integrati s.r.l. , via G. Lanza, 3 - 20121 Milano;

Confezione: «Lipitor» «20» 30 compresse 20 mg;

Codice A.I.C.: 045039017 (in base 10) 1BYHF9 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa rivestita contiene.

Principio attivo: atorvastatina 20 mg (come atorvastatina-calcio triidrato).

Nucleo della compressa: Calcio carbonato (E170), Cellulosa microcristallina (E460), Lattosio monoidrato, Croscarmellosa sodica, Polisorbato 80 (E433), Iprolosa (E463), Magnesio stearato (E572); Film di rivestimento: Ipromellosa (E464), Macrogol 8000, Titanio diossido (E171), Talco (E553b), Simeticone, Emulsionanti stearati, Agenti addensanti (metilcellulosa, gomma xantana), Acido benzoico, Acido sorbico, Acido solforico.

Indicazioni terapeutiche: Ipercolesterolemia. Lipitor è indicato in aggiunta alla dieta per ridurre i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina B e trigliceridi in soggetti adulti, adolescenti e bambini di età uguale o superiore ai 10 anni affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai Tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata.

«Lipitor» è anche indicato per ridurre il colesterolo totale ed il colesterolo LDL in soggetti adulti con ipercolesterolemia familiare omozigote in aggiunta ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio, LDL aferesi) o se tali trattamenti non sono disponibili.

Prevenzione della malattia cardiovascolare

Prevenzione degli eventi cardiovascolari in pazienti adulti ad alto rischio per un primo evento cardiovascolare in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio.

Officine di confezionamento secondario: Pharm@idea s.r.l. Via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; STM Group S.r.l. Strada Prov. Pianura 2 - 80078 - Pozzuoli (Napoli);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Lipitor» «20» 30 compresse 20 mg.

Codice A.I.C.: 045039017;

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Lipitor «20» 30 compresse 20 mg,

Codice A.I.C.: 045039017; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08074

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardicor»

Estratto determina IP n. 639 del 14 novembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CARDICOR 2.5mg film-coated tablet 28 tablets, blister PVC/Al dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione 11648/0072, deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: programmi sanitari integrati s.r.l., via G. Lanza, 3 - 20121 Milano;

Confezione: «Cardicor» 28 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg.

Codice AIC: 043830037 (in base 10) 19TLSP (in base 32).

Principio attivo: Bisoprololo fumarato 2,5 mg.

Eccipienti: Nucleo della compressa: silice colloidale anidra, magnesio stearato, crospovidone, cellulosa microcristallina, amido di mais, calcio idrogeno fosfato anidro.

Film di rivestimento: dimeticone, macrogol 400, titanio diossido (E 171), ipromellosa.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica, stabile, con ridotta funzione ventricolare sistolica sinistra, in aggiunta ad ACE inibitori e diuretici ed eventualmente glicosidi cardioattivi.

Officine di confezionamento secondario: Pharm@idea s.r.l. via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; STM Group S.r.l. Strada Prov. Pianura 2 - 80078 - Pozzuoli (Napoli);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Cardicor» 28 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg

Codice AIC: 043830037; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Cardicor» 28 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg.

Codice A.I.C.: 043830037; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08075

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardicor»

Estratto determina IP n. 638 del 14 novembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CARDICOR 2.5 mg film-coated tablet 28 tablets, blister PVC/Al dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione 11648/0072, deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l. , Via G. Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione:

«Cardicor» 28 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg;

codice A.I.C.: 043830052 (in base 10) 19TLT4 (in base 32).

Principio attivo: Bisoprololo fumarato 2,5 mg.

Eccipienti:

nucleo della compressa: silice colloidale anidra, magnesio stearato, crospovidone, cellulosa microcristallina, amido di mais, calcio idrogeno fosfato anidro;

film di rivestimento: dimeticone, macrogol 400, titanio diossido (E 171), ipromellosa.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica, stabile, con ridotta funzione ventricolare sistolica sinistra, in aggiunta ad ACE inibitori e diuretici ed eventualmente glicosidi cardioattivi.

Officine di confezionamento secondario:

Pharm@Idea s.r.l. Via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS);

S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

STM Group SRL Strada Prov. Pianura 2 - 80078 Pozzuoli (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Cardicor» 28 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg;

codice A.I.C.: 043830052;

classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«Cardicor» 28 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg;

codice A.I.C.: 043830052;

RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08076

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determina IP n. 631 del 14 novembre 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONTROLOC 20 mg tabletki dojelitowe 28 tab dalla Polonia con numero di autorizzazione 4787, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l., Via G. Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione:

PANTORC 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

codice A.I.C: 039828126 (in base 10) 15ZGNY(in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: Pantoprazolo 20 mg;

eccipienti:

nucleo: sodio carbonato anidro, mannitolo (E421), crospovidone, povidone K90, calcio stearato;

rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E 172), glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato;

inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), Ammoniaca soluzione concentrata.

Indicazioni terapeutiche:

adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

trattamento dei sintomi (es. pirosi, rigurgito acido, dolore nella deglutizione) associati alla malattia da reflusso gastroesofageo causata da reflusso di acido dallo stomaco;

trattamento a lungo termine dell'esofagite da reflusso (infiammazione dell'esofago accompagnata da rigurgito di acido dallo stomaco) e prevenzione del suo ripresentarsi;

adulti:

prevenzione delle ulcere duodenali e dello stomaco causate da farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS, per esempio, ibuprofene) in pazienti a rischio che necessitano di un trattamento continuativo con FANS.

Officine di confezionamento secondario:

Pharm@Idea s.r.l. Via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS);

STM Group SRL Strada Prov. Pianura 2 - 80078 - Pozzuoli (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Pantorc» 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

codice A.I.C.: 039828126;

classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«Pantorc» 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

codice A.I.C.: 039828126;

RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08077
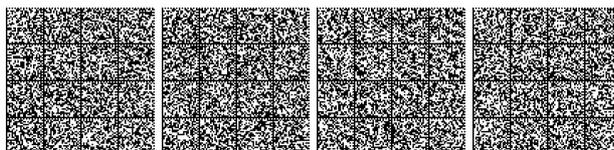
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 novembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1781
Yen	132,1
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,568
Corona danese	7,4414
Lira Sterlina	0,8894
Fiorino ungherese	312,44
Zloty polacco	4,2311
Nuovo leu romeno	4,6514
Corona svedese	9,9585
Franco svizzero	1,1676
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,7298
Kuna croata	7,5648
Rublo russo	70,147
Lira turca	4,6211
Dollaro australiano	1,5592
Real brasiliano	3,8388
Dollaro canadese	1,5066
Yuan cinese	7,8155
Dollaro di Hong Kong	9,2036
Rupia indonesiana	15932,62
Shekel israeliano	4,1397
Rupia indiana	76,6975
Won sudcoreano	1291,1
Peso messicano	22,3489
Ringgit malese	4,8869
Dollaro neozelandese	1,7243
Peso filippino	59,761
Dollaro di Singapore	1,5972
Baht tailandese	38,606
Rand sudafricano	16,5582

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A08218

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 novembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1718
Yen	131,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,533
Corona danese	7,4414
Lira Sterlina	0,88498
Fiorino ungherese	312,93
Zloty polacco	4,229
Nuovo leu romeno	4,6568
Corona svedese	9,9473
Franco svizzero	1,1641
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,689
Kuna croata	7,565
Rublo russo	69,5585
Lira turca	4,6304
Dollaro australiano	1,5466
Real brasiliano	3,8207
Dollaro canadese	1,5006
Yuan cinese	7,7725
Dollaro di Hong Kong	9,1545
Rupia indonesiana	15850,94
Shekel israeliano	4,135
Rupia indiana	76,0705
Won sudcoreano	1276,68
Peso messicano	22,2026
Ringgit malese	4,8421
Dollaro neozelandese	1,7181
Peso filippino	59,335
Dollaro di Singapore	1,5878
Baht tailandese	38,406
Rand sudafricano	16,4989

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A08219

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 novembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1749
Yen	131,61
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,469
Corona danese	7,442
Lira Sterlina	0,8881
Fiorino ungherese	313,54
Zloty polacco	4,2155
Nuovo leu romeno	4,6525
Corona svedese	9,8818
Franco svizzero	1,1609
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,6723
Kuna croata	7,577
Rublo russo	68,9476
Lira turca	4,6557
Dollaro australiano	1,5503
Real brasiliano	3,8288
Dollaro canadese	1,4969
Yuan cinese	7,7755
Dollaro di Hong Kong	9,1775
Rupia indonesiana	15879,95
Shekel israeliano	4,1392
Rupia indiana	76,251
Won sudcoreano	1280,17
Peso messicano	22,0985
Ringgit malese	4,8292
Dollaro neozelandese	1,7183
Peso filippino	59,499
Dollaro di Singapore	1,5885
Baht tailandese	38,466
Rand sudafricano	16,309

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A08220

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 novembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1848
Yen	131,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,462
Corona danese	7,442
Lira Sterlina	0,89005
Fiorino ungherese	313,05
Zloty polacco	4,2124
Nuovo leu romeno	4,6522
Corona svedese	9,844
Franco svizzero	1,1613
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,6393
Kuna croata	7,5778
Rublo russo	69,2337
Lira turca	4,642
Dollaro australiano	1,5532
Real brasiliano	3,8403
Dollaro canadese	1,5024
Yuan cinese	7,7881
Dollaro di Hong Kong	9,2528
Rupia indonesiana	15973,47
Shekel israeliano	4,1606
Rupia indiana	76,512
Won sudcoreano	1284,55
Peso messicano	22,0927
Ringgit malese	4,8674
Dollaro neozelandese	1,7198
Peso filippino	59,869
Dollaro di Singapore	1,5947
Baht tailandese	38,713
Rand sudafricano	16,4406

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A08221

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 novembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1877
Yen	132,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,413
Corona danese	7,4421
Lira Sterlina	0,8912
Fiorino ungherese	311,83
Zloty polacco	4,2109
Nuovo leu romeno	4,6434
Corona svedese	9,8638
Franco svizzero	1,165
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,6608
Kuna croata	7,5635
Rublo russo	69,4559
Lira turca	4,6826
Dollaro australiano	1,5585
Real brasiliano	3,8379
Dollaro canadese	1,5093
Yuan cinese	7,8447
Dollaro di Hong Kong	9,2744
Rupia indonesiana	16056,52
Shekel israeliano	4,1753
Rupia indiana	76,8205
Won sudcoreano	1287,36
Peso messicano	22,1096
Ringgit malese	4,8921
Dollaro neozelandese	1,7256
Peso filippino	60,145
Dollaro di Singapore	1,5987
Baht tailandese	38,802
Rand sudafricano	16,6203

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A08222

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessioni di ricompense al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1286 del 10 novembre 2017, al 2° Reggimento Genio Guastatori Alpini, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Fiera e coesa Unità, sempre in prima linea nelle emergenze, interveniva con uomini e mezzi nelle aree sconvolte dal sisma del centro Italia e, con innato slancio di solidarietà e spirito di sacrificio, apportava una preziosa opera di soccorso. Erede dei nobili valori del Genio alpino forniva un fondamentale contributo alla messa in sicurezza di beni architettonici e al recupero di preziose opere d'arte, assicurando alle comunità locali e alle generazioni future un vasto patrimonio che altrimenti sarebbe risultato gravemente compromesso». — Centro Italia, novembre 2016 - aprile 2017.

Con decreto ministeriale n. 1287 del 10 novembre 2017, alla Scuola Interforze per la Difesa NBC, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «In occasione del disastroso sisma che il 24 agosto 2016 sconvolgeva aree e abitati del centro Italia, le donne e gli uomini della Scuola NBC, sin dalle prime ore, si prodigavano con generoso slancio e grande spirito di solidarietà al servizio della popolazione, fornendo un contributo determinante nelle immediate opere di soccorso. Terminate le prime concitate fasi, con tenacia e abnegazione, l'Istituto, con ogni sua componente, partecipava alle attività connesse con la normalizzazione delle condizioni di vita delle zone interessate dall'emergenza, evidenziando ancora una volta professionalità e dedizione e suscitando la riconoscenza dell'intera collettività». — Centro Italia, agosto 2016 - aprile 2017.

Con decreto ministeriale n. 1288 del 10 novembre 2017, al 10° Reggimento Genio Guastatori, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Unità guastatori dalle elette virtù militari, si prodigava, con fraterno slancio e non comune generosità, a favore delle popolazioni colpite dal grave sisma occorso in centro Italia, operando ininterrottamente, senza risparmio di energie, per oltre sei mesi in difficili condizioni ambientali. Chiara testimonianza di altissimo spirito di umana solidarietà che, attraverso l'indiscussa professionalità, l'elevato altruismo e l'instancabile abnegazione profusa, suscitava la gratitudine dei connazionali conferendo lustro all'Esercito italiano». — Centro Italia, novembre 2016 - aprile 2017.

Con decreto ministeriale n. 1289 del 10 novembre 2017, al 21° Reggimento Genio Guastatori, è stata concessa la croce di bronzo al merito con la seguente motivazione: «Unità da sempre in prima linea negli interventi a favore della collettività, impiegava uomini e mezzi nelle aree interessate dal sisma in centro Italia garantendo, con indiscussa professionalità, elevato altruismo e innato senso del dovere, la rimozione delle macerie, il ripristino delle vie di comunicazione, il soccorso ai feriti e l'aiuto ai superstiti. Fulgido esempio di eccellenza, grazie anche alle capacità acquisite nelle operazioni all'estero e ai mezzi e alle tecnologie duali di cui è in possesso, contribuiva a lenire le sofferenze delle comunità colpite, conferendo lustro all'Esercito nel contesto nazionale». — Centro Italia, novembre 2016 - aprile 2017.

Con decreto ministeriale n. 1290 del 10 novembre 2017, al 235° Reggimento Addestramento Volontari «Piceno», è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «In occasione del disastroso sisma che sconvolgeva il centro Italia, interveniva tempestivamente nelle zone devastate, prodigandosi in una instancabile e generosa opera di soccorso, fornendo costante prova di dedizione e solidarietà. L'elevata compattezza morale, l'altissimo senso del dovere ed il nobile spirito di sacrificio dimostrati dal personale in tutte le incalzanti attività operative e logistiche successive all'emergenza riscuotevano l'ammirazione e la riconoscenza delle Autorità locali e dei connazionali soccorsi, conferendo rinnovato lustro e prestigio alla Sua gloriosa Bandiera». — Centro Italia, agosto 2016 - aprile 2017.
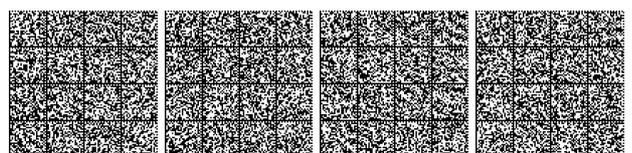
Con decreto ministeriale n. 1291 del 10 novembre 2017, al 9° Reggimento Alpini, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Unità degna erede delle più nobili tradizioni alpine, accorreva prontamente nelle aree devastate dal sisma che sconvolgeva il centro Italia e, con fraterno slancio e non comune senso di abnegazione, si prodigava incessantemente, in situazioni critiche e di estrema difficoltà, nelle attività di soccorso, di rimozione delle macerie e di aiuto ai superstiti. Coriacea compagine che, fedele al motto "d'aquile penne, ugne di leonessa", operava strenuamente, profondendo le migliori energie per alleviare le sofferenze dei connazionali, contribuendo significativamente ad accrescere il lustro e il prestigio dell'Esercito». — Centro Italia, agosto 2016 - aprile 2017.

Con decreto ministeriale n. 1292 del 10 novembre 2017, al 2° Reggimento Genio Pontieri, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Unità impiegata senza sosta fin dall'inizio dell'emergenza dovuta al sisma che sconvolgeva il centro Italia, con profonda dedizione e immane fatica, in condizioni di estrema difficoltà, provvedeva alle esigenze della popolazione colpita, consentendo il rispristino della viabilità e delle comunicazioni con la messa in opera di fondamentali soluzioni ingegneristiche. Esempio di efficacia, ferma determinazione e superbo spirito di sacrificio, si prodigava in un fattivo e instancabile soccorso nei territori così tragicamente colpiti, riscuotendo il plauso della Nazione tutta». — Centro Italia, agosto 2016 - aprile 2017.

17A08103

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla circolare n. 180701 del 22 novembre 2017, relativo a: "Proroga dei termini previsti dalla circolare 21 settembre 2017, n. 120340, recante l'avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa «Val Vibrata - Valle del Tronto - Piceno»".

Con la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 22 novembre 2017, n. 180701 concernente: «Proroga dei termini previsti dalla circolare 21 settembre 2017, n. 120340, recante l'avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa «Val Vibrata - Valle del Tronto - Piceno.», il termine finale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dei comuni appartenenti all'area di crisi industriale complessa di «Val Vibrata - Valle del Tronto - Piceno», tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, previsto per il 24 novembre 2017, è prorogato alle ore 12,00 del 21 dicembre 2017.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

17A08147

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-283) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00